



**STUDIO PIZZANO**

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

## **ACCERTAMENTO CON ADESIONE E IL FUTURO DELLE SANZIONI: L'INTESA NON VINCOLA LE SCELTE SUCCESSIVE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

*Posted on 13 Gennaio 2025 by Sabatino Pizzano*



L'ultima pronuncia della Corte di cassazione ha suscitato notevole interesse negli ambienti tributari. Da un lato, si è stabilito che l'accordo raggiunto tra contribuente e amministrazione finanziaria non impedisce all'Ufficio di riaprire il confronto per periodi futuri. Dall'altro, ci si è chiesti come debbano essere applicate le sanzioni qualora sia intervenuta una modifica delle norme nel frattempo, in particolare se il principio del cosiddetto "*favor rei*" possa trovare spazio in caso di regime sanzionatorio più favorevole.

## L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE E LA PORTATA DELL'INTESA

La procedura di accertamento con adesione è nata per dare modo al contribuente di chiudere in via collaborativa eventuali controversie relative a singole annualità, evitando tempi lunghi e costi di giudizio. In sostanza, all'interno di determinati confini, si raggiunge un'intesa sull'entità di imposte, interessi e sanzioni da versare per l'anno sottoposto a verifica.

L'apparente tranquillità che deriva da questo accordo, però, non mette completamente al riparo da nuovi controlli su annualità diverse. La Suprema Corte, con la sentenza più recente, sottolinea infatti che il fisco può rimettere in discussione questioni analoghe emerse in altri periodi d'imposta. L'adesione, perciò, non esercita un vincolo assoluto su ciò che avverrà in futuro.

## LEGITTIMO AFFIDAMENTO E POSSIBILI INTERPRETAZIONI SUCCESSIVE

Un tema che spesso emerge in questi casi è il "legittimo affidamento" del contribuente, che ritiene di aver raggiunto una certa stabilità interpretativa con l'Amministrazione. Nella logica della Cassazione, però, una specifica intesa per una determinata annualità non genera automaticamente la certezza che il Fisco rinunci a ogni diversa contestazione in periodi successivi.

È vero che il contribuente potrebbe trovare ingiusto vedersi contestare le medesime tipologie di costi o ricavi già concordate, ma i giudici di legittimità affermano che l'Agenzia non risulta vincolata oltre i confini temporali di quell'accordo. In pratica, un accordo non rende immune il contribuente da nuove riprese su annualità non coperte dall'intesa.

## IL PRINCIPIO DEL "FAVOR REI" E LA POSSIBILE RIDUZIONE DELLE SANZIONI

Sul fronte delle sanzioni, un aspetto cruciale riguarda la potestà di applicare una normativa più favorevole al contribuente se, nel frattempo, le disposizioni sono cambiate in senso migliorativo. Il principio del "*favor rei*" si fonda sull'idea che non sia equo punire più severamente un comportamento in un periodo in cui la legge è stata successivamente attenuata.

La Corte, pur chiarendo che l'accordo non vincola l'Ufficio nel merito dell'accertamento, apre alla necessità di rivalutare il trattamento sanzionatorio, specialmente se entrano in gioco regole nuove e più vantaggiose. I giudici non escludono che, in presenza di una legge intervenuta successivamente, al contribuente possa giovare un regime sanzionatorio meno gravoso rispetto a quello vigente al momento in cui nacque la violazione.

## ESEMPIO

Immaginiamo una piccola impresa che, nel 2020, ha stipulato un accertamento con adesione con l'Amministrazione finanziaria, concordando sull'inerenza di alcuni costi e versando le relative sanzioni. Nel 2021, viene avviato un controllo su un'altra annualità, ipotizzando le stesse contestazioni. La società, confidando nell'accordo precedente, ritiene di poter respingere ogni nuova riprese. Tuttavia, la Cassazione chiarisce che l'Ufficio non è tenuto a rispettare gli stessi parametri se ritiene che i costi non fossero effettivamente inerenti per l'anno successivo.

Se, inoltre, nel 2022 è entrato in vigore un regime sanzionatorio più mite, il contribuente potrà chiedere di beneficiare delle nuove

regole sulla misura delle sanzioni. La parte sostanziale dell'imposta, invece, non è necessariamente vincolata da ciò che si era concordato l'anno prima.

## CONCLUSIONI E RIFLESSIONI FINALI

Le interpretazioni della Cassazione evidenziano un quadro complesso, in cui si bilanciano l'interesse pubblico alla corretta determinazione del tributo, la collaborazione tra contribuente e Fisco e l'eventuale applicazione di sanzioni più favorevoli nel tempo. L'adesione non assicura una "copertura totale" per questioni analoghe in altri periodi e non blocca gli uffici dal contestare situazioni simili in annualità differenti. Resta comunque aperta la valutazione del trattamento sanzionatorio, considerando eventuali modifiche normative e il conseguente diritto del contribuente a un regime più favorevole.

Tale equilibrio tra esigenze di certezza giuridica e poteri di accertamento si riflette nella costante evoluzione della giurisprudenza e invita tutti, dai semplici cittadini ai professionisti del settore, a seguire con attenzione le linee guida che emergono dalle corti di legittimità.

In sintesi	
<b>Accertamento con Adesione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedura per chiudere controversie fiscali collaborativamente.</li> <li>- Accordo non garantisce immunità da futuri controlli.</li> </ul>
<b>Posizione della Corte di Cassazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fisco può rimettere in discussione questioni in periodi diversi.</li> <li>- L'intesa non vincola l'Amministrazione oltre i confini temporali dell'accordo.</li> </ul>
<b>Legittimo Affidamento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non genera certezza assoluta per periodi successivi.</li> <li>- Contribuente non protetto da nuove contestazioni.</li> </ul>
<b>Principio del "Favor Rei"</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Possibile applicare sanzioni più favorevoli se normativa cambiata.</li> <li>- Valutazione del regime sanzionatorio più vantaggioso.</li> </ul>

[www.studiopizzano.it](http://www.studiopizzano.it)

© RIPRODUZIONE RISERVATA